



LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 (G.U. n.300 del 21.12.1985)

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi: 17 maggio 1991, n.162 – 30 dicembre 2004, n.311)

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2023, n.10

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (Supplemento Straordinario al BURAS 24 ottobre 2023, n.54) - (testo coordinato ss.mm.ii.: legge regionale 19 dicembre 2023, n.17) -

.DELIBERAZIONE N. 43/5 DEL 7.12.2023 - Individuazione del soggetto competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni in materia di "disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi" di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 (G.U. n.300 del 21.12.1985)

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi: 17 maggio 1991, n.162 – 30 dicembre 2004, n.311)

Art. 1.

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

(come modificato dall'art. 1-L.n. 162/1991)

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito

attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

E' in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 6.

(come modificato dall'art.1-L.n.162/1991)

Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1. *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
2. *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
3. *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
4. *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
5. *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
6. *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
7. *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8. *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
9. *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1. dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2. dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 9.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 2 ed attenendosi alla

specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 12.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13.

(come modificato dall'art.1-L.n.162/1991)

Il contenuto dei barattoli e, flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

Legge 30 dicembre 2004, n.311 – Art.1

109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere auto-fattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Art. 15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative,

consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

Art. 16.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

Art. 17.

Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi;
- f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 19.

Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20.

La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

AAAAAA

Annesso A (come modificato dall'art. 1-L.n. 162/1991)

Allegato 1 Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente Tartufo Bianco (o anche Tartufo Bianco del Piemonte o di Alba e Tartufo Bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente Tartufo Nero Pregiato (o anche Tartufo Nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* de ferry, detto volgarmente Tartufo Moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente Tartufo d'estate o Scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre

5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a dicembre".

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente Tartufo Nero d'inverno o Trifola Nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente Bianchetto o Marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceobruno con venature numerose e ramosse.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un pò all'odore dell'aglio.
Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente Tartufo Nero Liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente Tartufo Nero Ordinario (o anche Tartufo Nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

Annesso B (come modificato dall'art. 1-L.n. 162/1991)

Allegato 2 Classificazione dei tartufi conservati

Classifica

Super extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt.

Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero

Aspetto - Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme

Classifica

Super extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber moschatum de ferry

Tartufi ben maturi, polpa soda, colore scuro

Aspetto - Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme

Classifica

Super extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber magnatum Pico

Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso

Aspetto - Interi, senza rotture o scalfitture

Classifica

Extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt.

Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro

Aspetto - Interi, ma leggermente irregolari

Classifica

Extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber moschatum de ferry

Tartufi maturi, polpa più o meno scura

Aspetto - Interi, ma leggermente irregolari

Classifica

Extra (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber magnatum Pico

Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro

Aspetto - Interi, senza rotture o scalfitture

Classifica

Prima scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt.

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro

Aspetto - Interi, ma irregolari

Classifica

Prima scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber moschatum De ferry

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio

Aspetto - Interi, ma irregolari

Classifica

Prima scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber magnatum Pico

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro

Aspetto - Interi

Classifica

Seconda scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt.

Polpa più o meno soda di colore grigio scuro

Aspetto - Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Classifica

Seconda scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber brumale Vitt. e *Tuber moschatum* De Ferry

Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro

Aspetto - Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Classifica

Seconda scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber magnatum Pico

Polpa più o meno soda anche molto chiara

Aspetto - Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Classifica

Terza scelta (lavati o pelati)

Specie e caratteri essenziali

Tuber mesentericum Vitt.

Aspetto - Interi

Classifica

Pezzi di tartufo

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt., *Tuber brumale* Vitt., *Tuber moschatum* De Ferry, *Tuber magnatum* Pico, *Tuber aestivum* Vitt., *tuber uncinatum* Chatin, *tuber macrosporum* Vitt. e *Tuber mesentericum* Vitt.

Aspetto - Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse

Classifica

Tritume di tartufo

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt., *Tuber brumale* Vitt., *Tuber moschatum* De Ferry, *Tuber magnatum* Pico, *Tuber aestivum* Vitt., *tuber uncinatum* Chatin, *tuber macrosporum* Vitt., e *Tuber mesentericum* Vitt.

Aspetto - Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse

Classifica

Pelatura di tartufi

Specie e caratteri essenziali

Tuber melanosporum Vitt., *Tuber brumale* Vitt., *Tuber moschatum* De Ferry

Aspetto - Buccie di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume e il 5% di altre specie.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2023, n.10

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (*testo coordinato ss.mm.ii.: legge regionale 19 dicembre 2023, n.17*) - DELIBERAZIONE N. 43/5 DEL 7.12.2023 - Individuazione del soggetto competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni in materia di "disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi" di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione e l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

2. La presente legge regola i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la commercializzazione dei tartufi freschi destinati al consumo umano;
- c) la gestione del patrimonio tartufigeno regionale;
- d) i controlli, la vigilanza e le sanzioni.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) "tartufaio" o "raccoglitore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il conduttore di una tartufaia di cui detiene la proprietà o altro diritto e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;
- f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
- g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;
- h) "tartufaia agraria convertibile": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
- i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate.

Art. 3

Piano regionale del tartufo sardo

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale adotta, con propria deliberazione, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo.

2. Il Piano regionale del tartufo sardo tutela il patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentiva lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

3. Il Piano regionale del tartufo sardo definisce e disciplina:

- a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, le aree vocate alla produzione di tartufo, le modalità di individuazione delle aree di intervento, il censimento delle tartufaie controllate e coltivate e l'istituzione del relativo registro;
- b) i possibili interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, anche con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;
- c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;
- d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;
- e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

4. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una tartufaia controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 500 metri.

5. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, la quale si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 4

Tavolo tecnico

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;
- b) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo rappresentante;
- c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo rappresentante;
- d) dal direttore generale dell'Agenzia FoReSTAS o da un suo rappresentante;
- e) dal direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da un suo rappresentante;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Tartufai della Sardegna.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

4. A supporto del tavolo tecnico può essere costituito, con decreto del Presidente della Regione, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

5. I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università. Agli

stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denomina ti.

Art. 5

Specie che possono essere raccolte e destinate al consumo

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti ai generi e specie ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n.752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche ed integrazioni.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 (1). Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art.2. - I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre)



2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 15 novembre al 15 marzo)



3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 15 novembre al 15 marzo)



4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° maggio al 30 novembre)



5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato (Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre)



6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° gennaio al 15 marzo)



7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 15 gennaio al 30 aprile)

8. Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9. Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.



8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° settembre al 31 dicembre)



9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

(Art.6-raccolta consentita nei periodi dal 1° settembre al 31 gennaio)



Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 6

Diritti di proprietà sui tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati. Il tartufo è abilitato ai sensi dell'articolo 10 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Il conduttore della tartufoia è proprietario dei tartufi prodotti nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate.

3. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

4. Nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate sono apposte apposite tabelle delimitanti.

5. Le tabelle di cui al comma 4 sono poste lungo il perimetro della tartufoia naturale controllata o della tartufoia coltivata, ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva con la scritta in stampatello:

- a) "TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ____ del ____";
- b) "TARTUFAIA COLTIVATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ____ del ____".

6. Il conduttore della tartufoia può trasferire, attraverso un regolare contratto di cessione temporanea o altra forma di commercializzazione, il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi.

Art. 7

Riconoscimento della tartufoia naturale controllata e della tartufoia coltivata

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplina le modalità e le procedure di attribuzione e di revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufoie naturali controllate e delle tartufoie coltivate e le modalità di individuazione delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

2. L'attestazione di riconoscimento della tartufoia naturale controllata e della tartufoia coltivata è rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

3. Nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie, definite nel provvedimento di cui al comma 2, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

4. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

5. Le aree di cui al comma 4 sono delimitate con apposite tabelle dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si avvale dell'ausilio dell'Agenzia regionale FoReSTAS.

Art. 8

Consorzi e forme aggregative della proprietà

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo e per l'impianto di nuove tartufoie.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei titolari di cui al comma 1, la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

Art. 9

Norme generali di cerca e raccolta dei tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto, vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno, come la zappatura o la rastrellatura, ai fini della raccolta;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta.

3. È obbligatorio riempire le buche scavate per la raccolta.

4. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata nelle ore notturne.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, con proprio decreto definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale complessiva consentita, per tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

Art. 10

Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previo superamento di un esame di abilitazione tenuto periodicamente presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi verte sulle seguenti materie:

- a) ecologia dei tartufi;
- b) conoscenza delle varie specie di tartufo;
- c) principi di tartuficoltura;

- d) la presente legge e le normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- e) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) norme sul benessere animale.

3. L'età minima per essere ammessi all'esame di cui al comma 1 è di quattordici anni.

4. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, l'Assessorato rilascia apposito tesserino di idoneità alla raccolta.

5. Nel tesserino di cui al comma 4 sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è personale e non cedibile, vale sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale, rinnovabile alla scadenza.

7. Non è richiesto il possesso del tesserino di abilitazione per la raccolta effettuata presso le tartufaie coltivate.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, le sessioni di esame, la loro periodicità le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e di rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta.

9. Il tesserino di idoneità alla raccolta è rilasciato senza alcun onere economico a carico dei richiedenti.

Art. 11

Registro dei tartufai

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il registro dei soggetti abilitati alla raccolta del tartufo a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 10. Il registro è aggiornato annualmente.

Art. 12

Calendario di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è consentita nei periodi individuati dall'articolo 6 della legge n. 752 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, può modificare annualmente il periodo di cerca e raccolta di cui al comma 1, previa acquisizione del parere del tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1985, n. 300)

Art.6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza. La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre *(così modificato dall'art.1, L.17 maggio 1991, n.162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).*
- 6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 13

Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare

1. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 10, che attesta l'idoneità del tartufo alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in

cui risiede il tartufo, ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, può disciplinare le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in conformità alle direttive del Ministero della salute.

Art. 14

Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5 sono posti in vendita al consumatore finale distinti per specie e forma, maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita con il rispettivo nome latino e italiano, l'indicazione "interi" o "spezzati" e l'indicazione del territorio di raccolta.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 12, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

5. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di consentire un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali con regio lamento possono introdurre criteri e limitazioni alla vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.

Art. 15

Attività di promozione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può destinare appositi contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni o fiere.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente, definisce le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3, se configurabili come aiuti di Stato, sono erogati nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie iscritte annualmente per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione e delle competenti Agenzie regionali.

Art. 16

Controllo e vigilanza

1. Il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono affidate al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barracellari.

Art. 17

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta fuori dal periodo consentito;
- b) la raccolta senza ausilio del cane addestrato;
- c) la raccolta effettuata da soggetto sprovvisto del tesserino di idoneità alla raccolta;
- d) la raccolta effettuata senza attrezzo idoneo o ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- e) il non riempimento delle buche;
- f) la mancata esibizione del tesserino di idoneità a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo;

g) la raccolta durante le ore notturne;
h) la vendita e il commercio senza l'osservanza delle norme prescritte; i) l'apposizione illegittima o difforme delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

2. La violazione di cui al comma 1, lettera a), prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione del tesserino per un anno.

3. La violazione di cui al comma 1, lettera d), prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la revoca del tesserino per tre anni.

4. La cerca e la raccolta all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate senza l'autorizzazione del conduttore sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000.

5. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, inoltre, il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca, previo controllo sanitario da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficenza. I prodotti riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'Azienda sanitaria che ha eseguito il controllo.

Art. 17 bis – Rinvio a Piani e Regolamenti (Art.10, comma 10 della l.r.n.17/2023)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge è fatto obbligo il rispetto dei Piani e dei Regolamenti delle Aree protette esistenti nel territorio della Regione.

Art. 18 Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 in materia di esami di abilitazione è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 18.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2025.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza per gli anni 2024 e 2025:

in aumento

missione 09 - programma 02 - titolo 1

2024 euro 18.500

2025 euro 18.500

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2024 euro 18.500

2025 euro 18.500.

4. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad esse si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e economiche già in dotazione.

Art. 19 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere c) ed f) che entrano in vigore decorsi centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 8

DELIBERAZIONE N. 43/5 DEL 7.12.2023

Oggetto: Individuazione del soggetto competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni in materia di "disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi" di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo

Il Vicepresidente richiama preliminarmente la competenza della Giunta regionale in materia di indirizzi interpretativi e applicativi degli atti normativi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Il Vicepresidente riferisce che il 24 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

La citata legge prevede, tra le altre, le "Norme generali di cerca e raccolta dei tartufi" (art. 9), i precetti relativi alla "Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi" (art. 10) e al "Calendario di cerca e raccolta" (art. 12), nonché al "Controllo e vigilanza" e alle "Sanzioni" (artt. 16 e 17).

In particolare, il testo prevede che "Il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono affidate al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barraccellari".

In relazione all'entrata in vigore delle sanzioni, il Vicepresidente specifica che risultano attualmente vigenti le nuove misure di cui all'art. 17 della norma in esame. Solo le sanzioni di cui allo stesso art. 17, primo comma, lettere c) ed f), concernenti la raccolta in assenza dell'apposito tesserino o la mancata esibizione del medesimo, saranno applicate con decorrenza successiva.

Tuttavia, nel testo medesimo non è definito in modo esplicito il soggetto competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689.

Al fine di scongiurare duplicazioni di uffici adibiti allo svolgimento della medesima funzione, è necessario precisare quale sia il soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in materia, individuandolo, secondo il principio di adeguatezza, a livello della Regione, la quale a tale fine si avvale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Vicepresidente propone, dunque, di adottare il seguente indirizzo interpretativo e applicativo:

- la funzione di soggetto competente alla ricezione del rapporto e all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle condotte lesive del patrimonio tartufigeno di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10, è esercitata ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, dalla Regione - Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente

DELIBERA

di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente indirizzo interpretativo e applicativo:

- la funzione di soggetto competente alla ricezione del rapporto e all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle condotte lesive del patrimonio tartufigeno di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10, è esercitata ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, dalla Regione - Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Giovanna Medda

Il Vicepresidente
Giuseppe Fasolino